



COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA

Provincia di Barletta-Andria-Trani

via Isonzo, 6 - 76017 San Ferdinando di Puglia - Italia - cod. fisc. 81000710715
tel. 0883.626260 - fax: 0883.626248 - Sito Internet: <http://www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it>

Settore Lavori Pubblici – Ambiente – Manutenzioni

**Spett. E. distribuzione
Sede**

Oggetto: messa in sicurezza impianti elettrici. D.Lgs. 81/2008 artt. 64, 80, 86. DM 37/2008 art. 8, c.2

Gentilissimo Dirigente,

Premesso che e.distribuzione è titolare della rete di distribuzione dell'energia elettrica nel comune di San Ferdinando di Puglia.

Considerato che diversi impianti ed infrastrutture presentano evidenti criticità in materia di sicurezza che possono arrecare danni agli utenti e ai cittadini in generale.

Visto quanto previsto dal d.lgs. 81/2008, ed in particolare gli articoli:

64 (*Obblighi del datore di lavoro*)

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

- a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;
- b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombrare allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
- c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
- e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.)

80 (*Obblighi del datore di lavoro*)

1. ((Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:))

- a) contatti elettrici diretti;
 - b) contatti elettrici indiretti;
 - c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
 - d) innesco di esplosioni;
 - e) fulminazione diretta ed indiretta;
 - f) sovratensioni;
 - g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:
- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
 - b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;

c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1.

3-bis. ((Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.))

86 (Verifiche e controlli)

1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.

3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.

Nonché l'art. 8, c.2 del Dm 37/2008 (2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.)

Qualora lo riteniate opportuno, questo Ufficio si dichiara disponibile ad un incontro tecnico con i Vostri referenti, al fine di effettuare un sopralluogo congiunto e condividere puntualmente le criticità rilevate.

Si invita la S.V a provvedere ad una verifica di tutti gli impianti e le infrastrutture di distribuzione dell'energia elettrica entro 30 GG, in carenza provvederemo a segnalare l'inadempienza alle Autorità preposte e azione esecutoria e risarcitoria in danno.

Cordialità


Il sindaco

Dott. Michele Lamacchia

Il Responsabile del IV settore


Liberato Bozzelli